

## **DIRETTIVE**

### **MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE, CERTEZZA E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO AD EVIDENZA PUBBLICA E ALL'OMOGENEITA' DELLE RELATIVE PROCEDURE**

#### **1. FASE PREPARATORIA DELLA PROCEDURA DI GARA**

L'Agenzia per i servizi invia a tutte le strutture interessate un modulo riportante le informazioni essenziali per la predisposizione degli atti di gara. Le strutture devono obbligatoriamente utilizzare tale modello ai fini della richiesta di indicazione della procedura di gara.

La struttura interessata deve inviare la richiesta di avvio della procedura di gara, allegando alla stessa la determina a contrarre, il modulo sopra indicato e la restante documentazione necessaria (es. progetto, capitolato speciale di appalto). Dall'adozione delle presenti direttive, in caso di appalto di lavori pubblici, le strutture sono obbligate a redigere il capitolato speciale di appalto – norme amministrative, in conformità al capitolato speciale d'appalto tipo approvato dalla Giunta Provinciale, in quanto compatibile rispetto alla tipologia di opere da realizzare e alle relative esigenze, sia nel caso in cui la progettazione venga affidata esternamente, sia nel caso in cui sia stata effettuata dalla struttura di merito.

Per gli appalti relativi a servizi e forniture, la struttura interessata, prima di inviare la richiesta di avvio della procedura di gara all'Agenzia per i servizi deve sottoporre all'esame dell'Ufficio Contratti il capitolato prestazionale.

La trasmissione della richiesta di avvio della procedura di gara presuppone la responsabilità del dirigente competente circa la correttezza e completezza dell'intera documentazione inerente la gara nonché la conformità del progetto, compreso il capitolato speciale d'appalto, alla normativa in vigore al momento dell'avvio della procedura di gara. La stessa verifica va fatta in relazione ai prezzi di progetto che devono essere adeguati al prezzario vigente al momento della trasmissione all'Agenzia per i servizi.

L'Agenzia per i servizi, ricevuta la documentazione, verifica, nel capitolato speciale d'appalto, solamente il quadro economico e la corretta indicazione delle categorie di qualificazione, e con riferimento al modulo dell'offerta economica in caso di aggiudicazione mediante prezzi unitari, la correttezza nella redazione dello stesso.

Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche o integrazioni agli atti di gara, l'Agenzia per i servizi previa comunicazione al Dirigente Generale competente, provvede a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione degli atti di gara, trascorso il quale procederà alla restituzione dell'incarico.

## **Offerta economicamente più vantaggiosa**

Alla struttura proponente compete l'individuazione degli elementi di valutazione e dei pesi, anche avvalendosi di esperti della materia, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale. In merito agli elementi di valutazione e ai pesi dell'offerta tecnica, l'Agenzia per i servizi provvede solamente ad una verifica oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, fermo restando che l'Agenzia deve garantire ogni supporto di natura giuridica connesso alla procedura di gara.

Ove possibile, al fine di accelerare la procedura di valutazione delle offerte tecniche e di evitare possibili contenziosi, si consiglia di individuare, in quanto possibile, elementi valutabili attraverso meccanismi automatici.

## **2. FASE DI GARA**

Tenuto conto che la fase relativa all'esame delle istanze di partecipazione comporta normalmente tempi lunghi di istruttoria, al fine di accelerare la procedura:

- si autorizza la previsione negli atti di gara della possibilità di richiedere ai concorrenti la presentazione della dichiarazione cumulativa attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35 della L.P. 26/93, senza prevedere l'obbligo di dichiarare specificatamente ciascuna delle cause di esclusione.

Fatto salvo:

con riferimento alla lettera c), comma 1, dell'art. 35 della L.P. 26/93: il concorrente deve dichiarare le condanne riportate che possono essere valutate dall'Amministrazione come incidenti sull'affidabilità morale e professionale, sulla base dei criteri contenuti nel paragrafo 4 del presente documento.

L'Agenzia per i servizi deve inserire negli atti di gara ogni avvertenza utile affinché il concorrente non incorra in false dichiarazioni (ad esempio allegando agli atti di gara il testo dell'art. 35 L.P. 26/93 in caso di gara sotto soglia comunitaria e il testo dell'art. 38 D.lgs. 163/2006 in caso di gara sopra soglia comunitaria).

### **Fase verifica dei requisiti**

L'Agenzia per i servizi deve prevedere negli atti di gara che l'impresa aggiudicataria collabori fornendo la documentazione necessaria a comprova dei requisiti dichiarati.

L'Agenzia per i servizi provvede, sulla base di programmi compatibili con le risorse disponibili, alle verifiche a campione delle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti, tenuto conto che l'esito di tali verifiche non andrà ad incidere sull'aggiudicazione della gara.

In merito alla verifica sulla regolarità fiscale, il bando di gara deve espressamente prevedere, in presenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate a carico del concorrente, l'onere per l'Amministrazione di procedere ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.

L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza dei presupposti di generale solvibilità del concorrente, sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):

- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze con l'erario prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;
- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione fiscale definitivamente accertata e successivamente sanata;
- la modesta entità del debito, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;
- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.

Considerato che il concorrente, ai fini della partecipazione alle procedure di gara, deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di ordine generale tra cui quella che non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (cfr. art. 38, comma 1 lett. g, del D.Lgs. n. 163/2006), il bando di gara deve prevedere espressamente l'onere per il concorrente di dichiarare **tutte** le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia comprovata la buona fede).

In merito alla verifica sulla regolarità contributiva, il bando di gara deve espressamente prevedere, in presenza di violazioni contributive definitivamente accertate a carico del concorrente e risultanti dal D.U.R.C., l'onere per l'Amministrazione di procedere, in concreto ed al di fuori di ogni automatismo, ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.

L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza di presupposti che possano giustificare la non estromissione dalla gara del concorrente sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):

- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze inerenti ad oneri contributivi prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;
- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione contributiva definitivamente accertata e successivamente sanata;
- la modesta entità dell'irregolarità, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;
- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.

Il bando di gara deve prevedere espressamente la facoltà per il concorrente di dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione.

Con riferimento alla lett. h), comma 1, dell'art. 35 della L.P. 26/93, l'Agenzia per i servizi valuta esclusivamente le annotazioni che hanno comportato l'esclusione dalle gare per false dichiarazioni.

### **3. ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE**

#### **Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Nomina della commissione tecnica: il dirigente della struttura competente per materia propone alla Giunta provinciale la nomina della Commissione tecnica composta da tecnici esperti nella materia oggetto di appalto, previa verifica in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità dei commissari.

L'Agenzia per i servizi deve fornire istruzioni alla struttura di merito, in ordine alle cause di incompatibilità dei commissari, nonché istruzioni circa il funzionamento delle commissioni tecniche e le modalità di redazione dei verbali delle stesse, alla luce della normativa vigente e dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente.

La Segreteria della Commissione tecnica spetta alla struttura competente per materia.

L'Agenzia per i servizi fornisce supporto al presidente della commissione tecnica per la verifica in ordine alla regolarità formale dell'offerta tecnica e resta a disposizione della Commissione tecnica per qualsiasi chiarimento in ordine ad aspetti procedurali e giuridici.

### **4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DELLE CONDANNE SULL'AFFIDABILITA' MORALE E PROFESSIONALE**

1.a) **L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere automaticamente** nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.);
- frode che lede gli interessi della Comunità europea ( malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Tali reati costituiscono sempre causa di esclusione dalle gare, non sussistendo in capo alla stazione appaltante alcun potere di apprezzamento discrezionale.

2. **L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:**

- 2.a) reati contro l'ordine pubblico;
- 2.b) reati contro il patrimonio;
- 2.c) reati contro la pubblica amministrazione;
- 2.d) reati contro la fede pubblica;
- 2.e) altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

- ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;
- valutazione del fatto e della condotta;
- inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;
- tempo trascorso dalla commissione del reato;
- presenza di recidiva;
- entità della pena comminata rispetto a quella edittale;
- elemento psicologico.

**3. L'Agenzia per i servizi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:**

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;
- in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento cui in lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;
- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;
- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

La disciplina prevista dal presente paragrafo 4 si estende, in quanto compatibile, per il controllo della documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione dei subappalti e per i cottimi fiduciari.

Nell'ambito dei cottimi fiduciari i dirigenti delle strutture di merito devono tenere conto delle direttive sopra indicate ai fini della selezione delle imprese da invitare alle procedure.

Le modifiche di adeguamento alla normativa sopravvenuta al capitolato speciale tipo – norme amministrative in materia di lavori pubblici e agli schemi tipo dei bandi e degli inviti a presentare offerta, saranno disposte dalle competenti strutture, dandone adeguata pubblicità sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento.